

Graduatorie ad Esaurimento – reinserimento in graduatoria successivamente alla chiusura delle graduatorie ex l. 296/2006 - non spetta

Il mancato aggiornamento della propria posizione in graduatoria alle scadenze stabilite mediante successivi DD.MM comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria medesima con esclusione di qualsivoglia possibilità di reinserimento.

La disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1 – bis, del d.l. n.97 del 2004, convertito nella legge n.143/2004, che consentiva il reinserimento nelle graduatorie permanenti, è oramai superata per effetto della successiva legge n.296 del 2006 (articolo 1 comma 605).

Tale disposizione ha stabilito che *“Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria.”*

Pertanto se il legislatore avesse voluto ricomprendere tra i nuovi inserimenti anche l'ipotesi del reinserimento conseguente a cancellazione, lo avrebbe sicuramente previsto in modo espresso nell'ambito del complesso delle ipotesi eccezionali e tassative in relazione alle quali l'inserimento *ex novo* risulta ancora possibile.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Rita Sanlorenzo	PRESIDENTE
Dott. Rita Maria Mancuso	CONSIGLIERE
Dott. Piero Rocchetti	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **497 /2014** R.G.L.

promossa da:

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÁ e della RICERCA, C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Corso Stati Uniti n. 45.

APPELLANTE

CONTRO

FASSIO Giulia, nata ad Asti il 24.06.1980, C.F. FSSGLI80H64A479T – residente in Torino – Via Guastalla 25 ed elettivamente domiciliata in Torino, Via Cialdini 41 bis, presso lo studio e la persona dell'avv. Carlotta Persico che la



rappresenta e difende per delega allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

APPELLATA

Oggetto: graduatorie ad esaurimento, inserimento.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 20.05.2014.

Per l'appellata: come da memoria depositata in data 01.10.2014.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fassio Giulia conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Torino in funzione di Giudice del lavoro, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti MIUR) esponendo: a) di essere stata iscritta con riserva nelle graduatorie a esaurimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il conferimento di supplenze per la classe di concorso A061; b) di non avere presentato domanda di reinserimento nelle graduatorie medesime in relazione al triennio 2011/2014, essendo in attesa del completamento del c.d tirocinio formativo attivo; c) che il ministero non provvedeva al relativo reinserimento; d) di avere diritto al richiesto inserimento in forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge n. 143/2004, non abrogato dalla legge 296/2006 né, tantomeno, dalle successive fonti ministeriali.

Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “ *accertato*



il relativo diritto della ricorrente, ordinare al convenuto l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Torino classe di concorso A061 con punti 6 e con ogni conseguenza di legge”.

Resisteva il Ministero convenuto, nel costituirsi in giudizio, ex art 417 bis c.p.c., chiedendo la reiezione del ricorso.

All'udienza del 17 aprile 2014, all'esito della discussione, il Tribunale accoglieva il ricorso e accertava e dichiarava il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Torino, classe di concorso A061, con punti sei. Compensava le spese di lite.

Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado (n.956/2014) Il MIUR chiedendone l'integrale riforma e conseguentemente respingersi, perché infondate, le domande tutte proposte dalla lavoratrice.

Resiste Fassio Giulia, nel costituirsi a sua volta nel presente grado di giudizio, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza dell'11 novembre 2014, all'esito della discussione, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo Giudice, esaminata la normativa di riferimento (e, segnatamente, gli articoli 1, comma 1-bis, della legge n.143/2004 e 1, comma 605, della legge n.296/2006), ha ritenuto che “in



caso di omessa presentazione dell'istanza di mantenimento da parte di un docente tempestivamente inserito in graduatoria con riserva, non potevano che prodursi gli effetti previsti dalla legge 143/04 e segnatamente la cancellazione per gli anni scolastici successivi, e il reinserimento in graduatoria una volta conseguita l'abilitazione all'insegnamento con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, né una fonte normativa di rango inferiore, quale il decreto ministeriale, poteva legittimamente derogare alla disciplina dettata da una fonte sovraordinata, con lesione del diritto del docente ad essere reinserito in graduatoria”(pg 2 e 3 della citata sentenza).

Fonda il suo appello la Difesa del MIUR sul seguente motivo:

- 1) Ha errato il primo Giudice poiché la disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1 – bis, del d.l. n.97 del 2004, convertito nella legge n.143/2004, invocata dalla FASSIO in materia di aggiornamento delle graduatorie permanenti, è oramai superata per effetto della successiva legge n.296 del 2006 (articolo 1 comma 605).

Dalla quale si evince che, diversamente da quanto previsto dalla precedente normativa, con tale ultima disposizione il legislatore ha statuito che il mancato aggiornamento della propria posizione in graduatoria alle scadenze stabilite mediante successivi DD.MM comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria medesima con esclusione di qualsivoglia possibilità di reinserimento.



Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato e meriti accoglimento, sul punto si richiama un precedente di questa Corte Territoriale (sentenza n.329/14- Rocchetti- RG 457/13; Testaferrata/MIUR; a sua volta conforme ad una più risalente pronuncia) che in un caso analogo (docente cancellato per non avere aggiornato la sua posizione a tempo debito) ha ritenuto quanto segue (nel caso di specie il lavoratore si era visto respingere la domanda in primo grado):

“Si rammenta che la disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1-*bis* del d.l. n. 97 del 2004, convertito nella legge n.143/2004, invocata dall'appellante in materia di aggiornamento delle graduatorie permanenti, prevedeva:

“1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione (2)”.

Con la successiva legge n.296 del 2006, all'articolo 1, comma 605, era stabilito che:



“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria.”

Ora, se la legge finanziaria 2007 avesse voluto ricomprendere tra i nuovi inserimenti anche l'ipotesi del reinserimento conseguente a cancellazione, lo avrebbe sicuramente previsto in modo espresso nell'ambito del complesso delle ipotesi eccezionali e tassative in relazione alle quali l'inserimento *ex novo* risulta ancora possibile.

Come già evidenziato dal Tribunale, la previsione di cui all'articolo 1, comma 1-bis della legge n.143/2004 risulta dunque incompatibile con la *ratio* della nuova disciplina, intesa, come s'è detto, a modificare la natura delle graduatorie al fine di



portarle ad esaurimento, non consentendo incrementi ulteriori rispetto ai casi tassativamente indicati.

In merito si rammenta la citata pronuncia di questa Corte (sentenza n.1056/10, Consigliere estensore dott. E Barbero) che ha ritenuto come:

“Le argomentazioni svolte dall’appellante non sono condivisibili.

Proprio alla luce della ratio sottesa alla legge 296/2006, che trasformò in graduatorie ad esaurimento le graduatorie permanenti, con l’evidente intento di non consentire ulteriori inserimenti di personale nelle stesse, fatta eccezione per i due casi espressamente contemplati (nei quali, peraltro, pacificamente non rientra l’attuale appellante), il decreto dirigenziale 16/3/2007 nella parte in cui, all’art. 1 II comma, stabilisce che la mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria comporta la cancellazione, non più temporanea, ma definitiva dalla stessa, non può ritenersi illegittimo ed essere disapplicato, apparendo pienamente in sintonia con la previsione normativa intervenuta di modifica della natura delle graduatorie in esame.

Pacificamente il, entro la data del 19/4/2007 prevista dal suddetto decreto dirigenziale, non presentò la domanda per mantenere la propria iscrizione nelle graduatorie e venne perciò cancellato definitivamente dalle stesse”.

Infine, si deve rilevare che l’abrogazione implicita della



precedente normativa non deriva dalle disposizioni dettate tramite i decreti ministeriali, bensì direttamente dalla acclarata incompatibilità tra le due fonti.

Il DM dunque costituisce soltanto l'esplicitazione dell'intento legislativo.

L'appello deve, pertanto, essere respinto”.

Nel nostro caso, invece, l'appello deve essere accolto e, conseguentemente, la domanda proposta dall'appellata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve essere respinta.

Ragioni di equità, anche in considerazione della complessità della causa, inducono alla compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,

in accoglimento dell'appello,

respinge la domanda proposta dall'appellata con il ricorso introduttivo;

compensa le spese del doppio grado.

Così deciso all'udienza del 11.11.2014.

IL CONSIGLIERE est.

Dott. Piero Rocchetti

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rita Sanlorenzo



